



COMUNE DI SARROCH
(Provincia di Cagliari)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 5 del 08.05.2008**

Modificato con Deliberazione
Del Consiglio Comunale n°16 del 29.04.2010 .

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
(D.Lgs 507/93)**

INDICE

Capo Primo	PRINCIPI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Caratteri della Tassa</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto della tassa</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali e aree tassabili</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Locali ed aree non soggette alla tassa per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Modalità di misurazione dei locali e delle aree</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Gettito e costo del servizio</i>	<i>Pag. 9</i>
Capo Secondo	TARIFFE	
<i>Art. 11</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Criteri di commisurazione della tassa</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 12 bis</i>	<i>Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 12 ter</i>	<i>Modalità di definizione delle classi di contribuenza</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Tariffe per particolari condizioni d'uso</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Tassa giornaliera di smaltimento</i>	<i>Pag. 14</i>
Capo Terzo	GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA	
<i>Art. 16</i>	<i>Denunce</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Cessazione dell'occupazione</i>	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Controlli ed accertamenti</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Compiti degli Uffici interni</i>	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Riscossione</i>	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Sgravi e Rimborsi</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Esercizio del potere di autotutela</i>	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Funzionario Responsabile</i>	<i>Pag. 19</i>
Capo Quarto	DISPOSIZIONI FINALI	
<i>Art. 25</i>	<i>Pubblicità del Regolamento</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Abrogazione di norme</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Norme di rinvio</i>	<i>Pag. 19</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 19</i>
Appendice A	CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE Art. 68 D.Lgs. 507/93	<i>Pag. 20</i>

CAPO PRIMO

Principi generali

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di SARROCH, in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs 03/04/2006, n. 152.
2. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla Legge 27 luglio 2000 n°212 come codificato nel regolamento generale delle entrate (approvato con atto C.C: n°4 del 08.05.2008)

ART. 2

CARATTERI DELLA TASSA

1. La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.
2. La Tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

ART. 3

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. A norma dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs. 507/93, la Tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione di quelli indicati dai successivi articoli 7-8.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione ed al fabbricato.

ART. 4

ZONE NON SERVITE

1. La tassa è applicata nelle zone costituite dal centro abitato, dalle frazioni dei nuclei abitati ed eventualmente nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi nelle quali il servizio è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata nelle zone non rientranti nel perimetro di raccolta se di fatto il servizio è svolto.
2. La tassa è dovuta per intero nelle zone, in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1000 metri lineari.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
4. Fermo restando che, in ottemperanza del divieto di disperdere rifiuti nell'ambiente, i contribuenti che rientrano in zone non servite devono conferire i rifiuti nel punto di raccolta più vicino, per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta nelle seguenti misure:
 - distanza dal punto di raccolta fino a metri 1000 60%
 - distanza dal punto di raccolta superiore a metri 1000 70%.
5. La medesima riduzione del 60% si applica alle utenze ubicate in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta.
6. Ai fini della riduzione di cui al comma 4, premesso che la stessa deve essere espressamente richiesta dall'interessato nel modello di denuncia, resta in capo all'ufficio Tecnico comunale la verifica delle distanze. In mancanza di tale verifica non si dà luogo all'applicazione delle riduzioni previste nel comma 4 del presente articolo.
7. Ai fini della riduzione di cui al comma 5, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari, quando la violazione stessa risulti comprovata da idonea attestazione o da accertamenti eseguiti dal Comune. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata del disservizio.
8. L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs 507/93.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 507/93, la tassa è dovuta da chiunque occupi, detenga o conduca a qualsiasi titolo locali ed aree a qualsiasi uso adibite esistenti nel territorio comunale.
2. Sono tenuti al pagamento della tassa, con vincolo di solidarietà, i componenti del nucleo familiare del soggetto intestatario della scheda anagrafica e gli occupanti a titolo di convivenza o abitazione.
3. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
4. Al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è attribuita la responsabilità del versamento della tassa. Tutti gli altri obblighi e diritti tributari (denuncia, diritto allo sgravio, o al rimborso) restano in capo ai titolari delle singole quote di proprietà e dei singoli esercizi.

ART. 6

LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche di natura pertinenziale ed accessoria, fatta eccezione per quelle dei successivi art. 7 e 8, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulti rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati tassabili tutti i vani principali (*camere, cucine*), gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli, bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale come: cantine autorimesse lavanderie, serre pavimentate, disimpegni.
3. Per le utenze non domestiche sono tassabili:
 - a) tutti i vani principali, secondari ed accessori utilizzati per l'esercizio di attività economiche, i cui rifiuti sono stati previamente assimilati agli urbani;
 - b) tutti i vani dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni e delle collettività in genere;

- c) tutti i vani, accessori e pertinenze degli enti pubblici, delle associazioni di natura culturale, sportive e ricreative, delle organizzazioni sindacali, delle caserme, delle stazioni ecc..
4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree comunque utilizzate, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati così di seguito esemplificate:
- a) aree adibite a campeggi, stabilimenti balneari, rimessaggio di roulotte e simili, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto e le relative attività e servizi connessi;
- b) aree adibite a sede di distribuzione di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari, escluse le aree specificate nell'art. comma
- c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;
- d) qualsiasi altra area scoperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani e o speciali assimilati;
- e) qualsiasi area che non costituisca pertinenza od accessorio di civili abitazioni, quali terrazze, parcheggi, piazzali in genere, tettoie ed altre aree scoperte diverse dalle aree a verde.
5. Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.

ART. 7

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITÀ DI RIFIUTI

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:

UTENZE DOMESTICHE:

- Balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, o, se collegati, adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a centimetri 150;
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del C.C., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- Legnaie esterne e semichiusure;
- Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri ;
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

UTENZE NON DOMESTICHE

- Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti;
 - Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
 - Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - Aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - Zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
3. Sono esclusi dalla tassa i locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed urbani assimilati al servizio comunale in privativa per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
4. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

ART. 8

LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. 507/93, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Fermo restando l'esclusione prevista per i locali e le aree delle utenze non domestiche che producono esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in caso di produzione promiscua di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti speciali assimilati e quelle che producono rifiuti speciali non assimilati, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie le percentuali di riduzione distinte per tipologia di attività, di seguito indicate:

Attività	% di detassazione
Officine meccaniche	20%
Officine per riparazione veicoli (auto, moto, ciclomotori, macchine agricole etc.)	20%
Autofficine di elettrauto	20%
Tintorie e lavanderie	20%
Falegnamerie	20%
Laboratori fotografici	20%
Laboratori di analisi, odontotecnici, studi radiografici, medici	20%
Laboratori interni di pasticcerie e rosticcerie	20%
Tipografie e stamperie incisioni e vetrerie	20%
Distributori di carburante	20%
Parrucchiere	20%
Gommisti	20%
Allestimenti pubblicitari e insegne luminose	20%
Caseifici e cantine vitivinicole	20%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempreché vi sia contestuale produzione di rifiuti come già precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

3. La riduzione di cui al comma precedente viene accordata, ove non siano riscontrabili in maniera oggettiva i requisiti di esenzione, solo ai contribuenti che presenteranno idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.

ART. 9

MODALITÀ DI MISURAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta). I vani scala sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/98.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:
 - a. le aree in cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - b. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
 - c. le aree scoperte adibite a verde.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 10

GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1. Il gettito complessivo annuo della tassa deve tendere a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed è determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. n.507/93.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio né essere inferiore al 50% del costo stesso. Ai fini dell'osservanza dei limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo e non si considerano addizionali, interessi e sanzioni.

3. Il costo del servizio comprende le spese inerenti e gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Sono invece escluse le spese generali e specifiche di gestione del tributo.
4. Dal costo di esercizio deve essere dedotta una quota corrispondente ai proventi ricavabili dal recupero o riciclo dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al servizio pubblico.
5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo pari al 15% a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

CAPO SECONDO

TARIFFE

ART. 11 DELIBERAZIONE

1. Le tariffe per unità di superficie dei locali sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro detto termine.
2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

ART. 12 CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa, a norma del comma 1 dell'art. 65 del D.Lgs. 507/93, può essere commisurata alla qualità e quantità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani producibili nei locali ed aree per il tipo di uso a cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe sono differenziate per categorie e sotto categorie omogenee, secondo il dettato dell'art. 68 del D.Lgs 507/93, così come individuate nell'allegato "A" del presente Regolamento, *secondo il rapporto di copertura prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.*
3. *I locali e le aree non specificatamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.*
4. *Per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative dei rifiuti, viene utilizzato un coefficiente moltiplicatore (di qualità o Ingombro) rappresentato da un numero puro compreso tra 0,80 e 2,80, da introdurre nella formula.*

ART. 12 bis

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA.

- 1. I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati sulla base di apposite indagini, anche campionarie effettuate dal soggetto gestore del servizio sotto il controllo del Comune, oppure in mancanza, attraverso analoghe forme di rilevazione compiute in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratteristiche dello sviluppo socio-economico o da dati statistici medi pubblicati da organi e/o uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri Enti od Istituti pubblici di ricerca.*
- 2. Per la determinazione di detti coefficienti si tiene altresì conto di quelli fissati dal DPR 158/98.*

ART. 12 ter

MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

- 1. Le categorie di locali ed aree tassabili, di cui all'allegato A del presente Regolamento, con la medesima misura tariffaria sono formate aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto e delle indicazioni previste dal comma 2, dell'art. 68 del D. Lgs. 507/93.*

ART. 13

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 507/93, la tassa è ridotta nella misura del 30 per cento nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni di proprietà di persone residenti all'estero per ragioni di lavoro a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune;
 - c) i locali diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio

dell'attività (banchi di vendita di prodotti stagionali, locali di divertimento all'aperto, campeggi stagionali, ecc.)

- d) per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali.
- 2. Le riduzioni di cui al precedente comma sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. La domanda finalizzata all'applicazione delle riduzioni di cui sopra può essere presentata in qualsiasi momento. I suoi effetti decorrono dall'anno successivo.
- 3. Il contribuente è tenuto a denunciare entro il 20 gennaio di ciascun anno il venir meno delle condizioni previste per l'applicazione della tariffa ridotta. In difetto il Comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di cui all'art. 76 del D.Lgs 507/93.
- 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa.

ART. 14 ESENZIONI

- 1. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, i seguenti locali:
 - a) alle abitazioni occupate da soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, può essere concesso, esclusivamente nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, l'esonero o lo sgravio della tassa relativa all'anno nel corso del quale è stata presentata apposita richiesta. I soggetti che hanno titolo per la concessione dell'esonero o dello sgravio sono quelli nullatenenti o in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensione sociale o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore alle soglie massime di esenzione fissate dalla normativa vigente;
 - b) i locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, riconosciuti dallo Stato italiano, escluse le eventuali abitazioni dei ministri del culto ed ogni altro locale annesso destinato all'attività ricreativa, culturale, didattica ecc.;
 - c) i locali adibiti ad uffici e servizi pubblici comunali o destinati ad istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza amministrate dal Comune;
 - d) i locali delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 33 della Legge 28.02.2008 n°31.

ART. 15
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa giornaliera di smaltimento, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se non ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale prevista per la categoria contenente corrispondenti voci di uso, maggiorata del 50%. Detta misura deve poi essere moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per la durata complessiva dell'occupazione.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuarsi contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93 o nelle altre forme stabilite dal comune.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
6. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata insieme agli interessi ed accessori, con l'applicazione delle sanzioni previste dalle legge.
7. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la tassa annuale.

CAPO TERZO

Gestione amministrativa della tassa

ART. 16

DENUNCE

1. I Soggetti passivi della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione o riscossione del tributo.
3. La denuncia deve contenere tutti gli elementi indicati dall'art. 70 del D.Lgs 507/93.

ART. 17

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

1. In caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. Qualora la denuncia di cessazione non sia stata presentata nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione, o la conduzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata comunque assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
3. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

ART. 18
CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune esercita l'attività di controllo e di accertamento per assicurare la corretta applicazione della tassa. Ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici, per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, a norma dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al precedente comma, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, i dipendenti dell'ufficio comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art. 71, comma 4, del D.Lgs 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
4. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.
5. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 73 del D.Lgs 507/93.
6. In caso di denuncia infedele, incompleta o omessa si applicano le disposizioni dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 19
COMPITI DEGLI UFFICI INTERNI

1. L'Ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, l'Ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'Ufficio Tecnico, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.

2. Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 20 RISCOSSIONE

1. A norma dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e dell'art. 53 della Legge 388/2000 la riscossione spontanea della tassa avviene in forma diretta mediante liste di carico nominative che vengono rese esecutive prima dell'emissione degli avvisi. I termini dell'iscrizione a ruolo fissati dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993 devono intendersi riferiti alla esecutività anzidetta.
2. La tassa dovuta può essere versata su conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale, sul conto corrente bancario sempre intestato alla tesoreria comunale o nelle altre forme indicate nel regolamento generale delle entrate.
3. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato in 4 rate, con cadenza bimestrale, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento.
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze, la firma del Funzionario Responsabile.
5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.
6. In caso di perdurante inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai commi 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione degli interessi previsti dal successivo art. 23 e irrogazione della sanzione di cui al medesimo articolo.
7. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente comma sarà effettuata la riscossione coattiva o mediante notifica dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal RD 14/04/1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge, o direttamente a mezzo ruolo.

ART. 21

SGRAVI E RIMBORSI

1. A norma dell'art. 1, comma 164, della Legge 27.12.2006 n°296, il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della Tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.
3. Suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente, alla data del 01/01/2007.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento e con maturazione giorno per giorno.

ART. 22

SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo 507/93.
2. In caso di mancato adempimento nel termine indicato della richiesta di pagamento di cui al comma 4 del precedente articolo 21 è applicata la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/97.
3. Sulle somme dovute a titolo di tassa ed addizionale si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati:
 - (riscossione a mezzo ruolo)** a decorrere dalla data di scadenza del ruolo in cui sarebbe stato iscritta la tassa o la maggiore tassa nel caso in cui il contribuente non avesse commesso la violazione di omessa, tardiva o infedele denuncia, fino alla data stabilita dal DM 03/09/1999, n. 321.
 - (riscossione diretta)** a decorrere dalla data di scadenza della richiesta di pagamento di cui al comma 4 dell'art. 21.

ART. 23

ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

1. L'ufficio tributi può procedere all'annullamento, totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato da comunicarsi al destinatario dell'atto.

ART. 24
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri e cura la formazione dei ruoli.

CAPO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 25
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. A norma dell'art. 22 della Legge 7.08.1990 n°241, una copia del presente Regolamento sarà sempre tenuto a disposizione del pubblico presso gli uffici competenti perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Al medesimo scopo saranno messe a disposizione , nei locali degli uffici competenti le misure della tassa e le classificazioni di locali e delle aree.

ART. 26
ABROGAZIONI

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urani .

ART. 27
NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lsg. 15.11.1993 n°507 e successive modificazioni.

ART. 28
ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2010.

APPENDICE "A"

CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE

Art. 68 D.Lgs. 507/93

CLASSE	CATEGORIA	
0	Abitazioni private	
	Garages, posti auto	
	Cantine, seminterrati, locali di sgombero	
	Soffitte praticabili e verande	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	
2	Cinematografi e teatri	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.	
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi.	
5	Stabilimenti balneari.	
6	Esposizioni, autosaloni.	
7	Alberghi con ristorante.	
8	Alberghi senza ristorante.	
9	Case di cura e riposo.	
10	Ospedali.	
11	Uffici, Agenzie, studi professionali.	
12	Banche ed istituti di credito	
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli.	
14	Edicola, farmacie, tabaccai, prlicenze.	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli, antiquariato.	
16	Banchi di mercato beni durevoli.	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbieri, estetiste.	
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti.	
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto.	
20	Attività industriali con capannoni di produzione.	
21	Attività artigianali di produzione beni specifici.	
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense.	

23	Birrerie, hamburgerie.	
24	Bar, caffè pasticcerie.	
25	Supermercato, pane e pasta, Macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari.	
26	Plurilicenze alimentari e/o miste.	
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.	
28	Ipermercati di generi misti	
29	Banchi di mercato generi alimentari.	
30	Discoteche, night club.	